

CIRCOLARE N. 26/E

INDICE

Tale circostanza, da un lato, ne influenza la valutazione ai fini di bilancio, che deve essere effettuata in modo idoneo a registrare tempestivamente situazioni di perdita per inesigibilità, dall'altro, influisce sulle scelte di gestione dei crediti stessi, ed in particolare sulla decisione di curare in proprio la riscossione o di affidarla a terzi, ovvero su quella di realizzare i crediti mediante la loro cessione. In quest'ultimo caso, il rischio di inesigibilità rappresenta un fattore determinante nella definizione del prezzo di cessione del credito.

La discrezionalità che caratterizza le vicende che interessano i crediti, sia in

Ne deriva che sono potenzialmente riconducibili nel

concorsuali, non è da sola sufficiente a dimostrare l'impossibilità futura di recuperare il credito. (cfr. risoluzione n. 16/E del 23 gennaio 2009).

finanziarie del debitore stesso (si ricorda che se l'origine della transazione è

del relativo credito (perdita $\square$ costi di riscossione), sempre che il creditore abbia esperito almeno un tentativo di recupero del credito (raccomandata di sollecito etc.).

Al fine di verificare tale condizione, si ritiene necessario che il soggetto cedente dimostri in modo oggettivo il costo che avrebbe sostenuto per il recupero

In definitiva, sulla base della predetta integrazione, gli elementi certi e precisi sussistono ora, in ogni caso, nell'ipotesi di rilevazione in bilancio di una perdita

In tal caso, il contribuente nel 2014 potrà dedurre sia la perdita di 4.

4.1

caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in dipendenza di eventi estintivi”.

Innanzitutto, si ritiene opportuno evidenziare come la modifica apportata al comma 5 dell'articolo 101 del TUIR confermi l'inclusione di tale disposizione tra quelle che limitano la deducibilità dei componenti

c)

